



COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 23/01/2019

OGGETTO:

TASI ANNO 2019 - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE

L'anno 2019 il giorno ventitre del mese di Gennaio alle ore 19:00 nella sede dell'Amministrazione comunale, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A):

Cognome Nome	Carica	P/A
SISTI ROBERTA	Sindaco	P
DOSSI FILIPPO SEBASTIANO	Consigliere	P
OMETTO MAURO	Consigliere	P
VERZELETTI EVA SIMONA	Consigliere	P
FERRARI GIUSEPPE	Consigliere	P
ROBOLINI CATERINA	Consigliere	P
BULGARO GIULIANA	Consigliere	P
POLETTI GIOVANNI	Consigliere	P
CAPITANIO CRISTINA	Consigliere	P
MONDINI LUCA	Consigliere	A
ORLANDI GIOVANNA	Consigliere	A
SQUASSONI MICHELA	Consigliere	P
LECCI ALESSANDRO	Consigliere	P

Totale Presenti 11 Totale Assenti 2

Assiste all'adunanza il Segretario comunale, Dott. Antonio Tommaselli, che provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto il numero legale dei presenti, il Sindaco, Dott.ssa Roberta Sisti, assume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI).
- il regolamento per l'applicazione del tributo è stato approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 27.06.2014 e che si rende necessario ai fini della quantificazione del gettito del tributo stanziato nel bilancio di previsione, definire in via preliminare le aliquote.

Considerato che l'imposta unica comunale (IUC) ha come presupposto impositivo, tra l'altro, l'erogazione e la fruizione di servizi comunali e che la componente TASI riguarda i servizi indivisibili.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14.03.2018 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2018.

Richiamata la normativa vigente al 31.12.2018, in particolare l'art. 1, comma 42, della Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017) che ha stabilito il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per gli anni 2016-2017-2018 rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI), e ritenuto allo stato attuale di mantenere la stessa disciplina della Tasi, così come proposto dalla Giunta Comunale ai fini della redazione del Bilancio 2019-2021, rinviando ad adeguamenti tariffari e di bilancio successivi a modifiche legislative che dovessero intervenire a seguito di approvazione della Legge di Bilancio 2019.

Verificato che la suddetta norma ha, come elemento fondamentale, la necessità di non appesantire il carico fiscale dei contribuenti in considerazione dei continui aumenti intervenuti sull'imposizione – anche locale – in questi ultimi anni.

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 7/12/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2018 con il quale è stato differito al 28.02.2019 il termine per l'approvazione del Bilancio 2019-2021.

Ritenuto di approvare il presente atto quale proposta propedeutica all'approvazione del Bilancio di cui all'articolo 174 del Decreto Legislativo 267/2000.

Verificato che, ai sensi dell'art. 1 comma 675 della Legge 147/2013, la base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni dalla Legge n. 214/2011.

Considerato che:

- l'art. 1 comma 676 della Legge n. 147/2013 fissa l'aliquota di base della TASI nella misura dell'1 per mille;
- l'art. 1 comma 677 della Legge n. 147/2013 stabilisce il vincolo da rispettare per la deliberazione delle aliquote TASI ed in particolare “la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”;
- l'art. 1 comma 678 della Legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge di Stabilità 2016, fissa:

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 D.L. n. 201/2011 l'aliquota massima della TASI nella misura dell'1 per mille;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, aliquota ridotta all'1 per mille; i Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento sino al 2,5 per mille o in diminuzione fino all'azzeramento;
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9.12.1998, n. 43, la riduzione al 75 per cento dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683 della L. n. 147/2013.

Visto l'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 come da ultimo modificato dalla Legge di Stabilità 2016, che prevede che il tributo TASI ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (modello F24).

Ribadito che la base imponibile TASI è uguale alla base imponibile IMU e vista la modifica introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, L. n. 208 del 28.12.2015, all'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, in base alla quale è prevista una riduzione del 50% a favore delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; tale beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili ed i versamenti effettuati ai fini IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto confermando le modifiche di legge e confermando le aliquote TASI già applicate nel corso del 2018 :

- **2,00 per mille** – per le abitazioni principali in categoria A/1, A/8 e A/9
- **2,00 per mille** - aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall'abitazione principale;
- **1,00 per mille** - per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 13 comma 8 del DL n. 201/2011;
- **1,00 per mille** – per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

dando atto che eventuali modifiche legislative alla IUC- componente Tasi, verranno recepite con successiva variazione di Bilancio 2019-2021.

Visto inoltre l'apposito articolo del Regolamento TASI che prevede *“Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.”*;

Ritenuto quindi di confermare nella misura del 30% la TASI dovuta dall'occupante l'immobile prendendo atto dell'esenzione dal pagamento di tale quota qualora l'immobile sia destinato ad abitazione principale dello stesso.

Verificato che ai sensi dell'art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e dell'art. 8 comma 6 del Regolamento TASI il Comune individua i costi dei servizi indivisibili che verranno coperti con il gettito del tributo.

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 05.12.2018 sono stati approvati, con riferimento all'esercizio 2019, i seguenti servizi indivisibili e relativi costi:

Servizi	Spesa	Entrata
Illuminazione pubblica e manutenzione strade	402.500,00	450.000,00
Verde pubblico	145.500,00	
Servizi culturali e sportivi	144.500,00	
Servizi demografici e cimiteriali	154.300,00	
Servizi di sicurezza urbana	120.600,00	
<i>Totale</i>	<i>967.400,00</i>	
<i>Percentuale di copertura</i>		<i>46,51%</i>

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate.

Visti i commi 156 e 169 dell'art. 1 della Legge 296/2006;

Acquisito il parere di regolarità tecnico-contabile espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile dell'Area contabile, finanziaria e tributaria.

Acquisito altresì il giudizio di conformità giuridica alle norme di legge, statutarie e regolamentari, rilasciato dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 28 del vigente Statuto comunale.

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte del vice Sindaco e assessore al Bilancio, Filippo Dossi, e dato atto che successivamente non ci sono stati interventi da parte dei consiglieri presenti in aula.

Dato atto che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico e che la relativa trascrizione verrà pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e depositata presso l'Ufficio Segreteria comunale, dove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione.

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti 9 favorevoli e 2 astenuti (Squassoni e Lecci) espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

D E L I B E R A

1) Di approvare ai sensi dell'articolo 1 comma 683 della legge n. 147/2013, le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019:

- **2,00 per mille** – per le abitazioni principali in categoria A/1, A/8 e A/9;
- **2,00 per mille** – per gli immobili diversi dall'abitazione principale;
- **1,00 per mille** - per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 13 comma 8 del DL n. 201/2011;
- **1,00 per mille** – per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

dando atto che eventuali modifiche legislative alla IUC- componente Tasi, verranno recepite con successiva variazione di Bilancio 2019-2021.

2) Di prendere atto delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016 qui di seguito riportate:

- abitazioni principali come definite ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, con categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, comprese le abitazioni degli anziani e disabili che abbiano trasferito la residenza in casa di cura o di riposo purché non locati ESENTI DA TASI;
- terreni agricoli ESENTI DA TASI;
- quota inquilino ESENTE DA TASI laddove l'inquilino utilizzi l'immobile come propria abitazione principale;
- riduzione dell'imposta del 75% per gli immobili locati a canone concordato;
- riduzione della base imponibile del 50% per gli immobili concessi in comodato d'uso, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come previsto dall'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011.

3) Di confermare nella misura del 30% la TASI dovuta dall'occupante l'immobile, salve le esenzioni di cui sopra.

4) Di individuare i costi dei servizi indivisibili da coprire con il gettito TASI 2019:

Servizi	Spesa	Entrata
Illuminazione pubblica e manutenzione strade	402.500,00	450.000,00
Verde pubblico	145.500,00	
Servizi culturali e sportivi	144.500,00	
Servizi demografici e cimiteriali	154.300,00	
Servizi di sicurezza urbana	120.600,00	
<i>Totale</i>	<i>967.400,00</i>	
<i>Percentuale di copertura</i>	<i>46,51%</i>	

5) Di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 1 commi 669-675 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), come da ultimo modificati dalla Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) già a decorrere dal 01.01.2018.

6) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisatane la necessità, con 9 voti favorevoli e 2 astenuti (Squassoni e Lecci) espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott.ssa Roberta Sisti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Tommaselli

Documento firmato digitalmente (art.24 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i)

documento firmato digitalmente da ROBERTA SISTI, ANTONIO TOMMASELLI.
, 11/02/2019

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 2 del 23/01/2019- COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Provincia di Brescia

Proposta di deliberazione - Consiglio comunale

OGGETTO:

TASI ANNO 2019 - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 – co. 1 – D.Lgs. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: favorevole.

Torbole Casaglia, 09/01/2019

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Dott.ssa Anna Biancardi

Documento firmato digitalmente (art.24 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i)

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Provincia di Brescia

Proposta di deliberazione - Consiglio comunale

OGGETTO:

TASI ANNO 2019 - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 – co. 1 – D.Lgs. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: favorevole.

Torbole Casaglia, 15/01/2019

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Dott.ssa Anna Biancardi

Documento firmato digitalmente (art.24 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i)

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Provincia di Brescia

Proposta di deliberazione - Consiglio comunale

OGGETTO:

TASI ANNO 2019 - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE

GIUDIZIO DI CONFORMITA' GIURIDICA

In ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente giudizio di conformità alle norme di legge, statutarie e regolamentari: favorevole.

Torbole Casaglia, 18/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Antonio Tommaselli

Documento firmato digitalmente (art.24 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i)



COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Provincia di Brescia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 DEL 23/01/2019**

OGGETTO:

TASI ANNO 2019 - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune con inizio il giorno 04/02/2019 per 15 giorni consecutivi. Registro Pubblicazioni n. 87

La stessa

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE: SI

diverrà esecutiva il 15/02/2019 in seguito alla pubblicazione all'Albo pretorio on line di questo Comune per il periodo previsto ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Torbole Casaglia, 04/02/2019

Il Segretario comunale
dott. Antonio Tommaselli

Documento firmato digitalmente (art.24 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i)